

**Comunicazione Consob 7 luglio 2014 n. DCG/0057066**

**Oggetto: Chiarimenti su Comunicazione Consob interpretativa dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010**

**1. Descrizione della fattispecie**

In data 27.3.2014 la Consob ha emanato la Comunicazione n. 0023665 (di seguito, anche la "Comunicazione") con la quale è stato fornito un orientamento interpretativo all'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010, laddove al comma 1 prescrive che *"L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico."*

In particolare, l'interpretazione ha riguardato la valenza dei precedenti incarichi svolti da una società di revisione - anche nel vigore della pregressa disciplina codicistica in materia di revisione contabile oltre che, più recentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 - ai fini della valutazione della possibilità che a quest'ultima sia conferito dal medesimo soggetto, che abbia assunto lo *status* di EIP, un incarico novennale, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010.

Nel corso dei primi mesi di applicazione della Comunicazione, anche a seguito di contatti avuti con gli operatori del mercato, è emersa la necessità di fornire alcuni chiarimenti in ordine ad importanti aspetti connessi all'orientamento interpretativo oggetto della stessa. In particolare, i contenuti della Comunicazione sui quali si è maggiormente riscontrata l'esigenza di fornire ulteriori chiarimenti possono sinteticamente ricondursi al tema di eventuali responsabilità per incarichi novennali già conferiti prima della sua pubblicazione, senza soluzione di continuità con incarichi precedenti, ed al tema della valenza della raccomandazione prevista nella stessa Comunicazione di interrompere, secondo la tempistica ivi indicata, gli incarichi conferiti prima della pubblicazione, al verificarsi del superamento del novennio.

E' stata altresì rilevata l'esigenza di tenere in considerazione, pur nel rispetto dello spirito della norma oggetto della Comunicazione, volta ad evitare che si creino tra revisore e soggetto revisionato situazioni di "familiarità", i rischi connessi ad una interruzione necessaria del mandato di revisione in occasione del verificarsi di un cambiamento di "status" (da non EIP ad EIP).

Inoltre, dopo la citata Comunicazione è intervenuta, nel panorama normativo attinente la materia, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in data 27.5.2014, del Regolamento UE n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. La nuova disciplina europea in materia di revisione legale che, seppure, in vigore dal ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta, avrà applicazione a decorrere dal 17 giugno 2016, interviene anche sul tema della rotazione obbligatoria, con disposizioni caratterizzate, da un lato, da flessibilità sulla durata massima (non fissa), dall'altro, da incertezze interpretative insite nel testo proprio in materia di "primo anno di riferimento" per il conteggio della durata massima dell'incarico. Su tale ultimo punto, come

su altre disposizioni contenute nel regolamento, potrebbero essere emanati, prima della data di applicazione, chiarimenti interpretativi in sede Comunitaria.

Le problematiche emerse e la novità normativa fanno ritenere necessario tornare sui temi trattati nella Comunicazione per fornire chiarimenti, ferma restando la tutela del mercato da situazioni di “familiarità” tra revisore ed emittente.

## 2. Considerazioni

**2.1** Il primo chiarimento che appare necessario riguarda gli incarichi conferiti ex art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 anteriormente alla pubblicazione della Comunicazione, e dunque in un periodo in cui era corrente un’interpretazione della norma in questione che non dava rilievo agli incarichi di revisione svolti quando l’emittente non era EIP.

In particolare, come già emerge dal contenuto della Comunicazione, tali incarichi, qualora determinino un superamento del novennio complessivo, non possono, stante la novità degli indirizzi ermeneutici forniti con la citata Comunicazione e, conseguentemente, avuto riguardo alla “buona fede” che ha connotato il conferimento del mandato di durata novennale, dar luogo né a violazioni dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010 sanzionabili amministrativamente ai sensi del successivo comma 7 né, di per sé, ad altre irregolarità dal punto di vista della “familiarità” tra revisore ed emittente.

**2.2** In ordine al rischio che l’orientamento interpretativo dell’art. 17, comma 1, di recente assunto dalla Consob, imponga un avvicendamento necessario del revisore proprio nel momento particolarmente delicato in cui l’ente è chiamato anche ad adempiere a nuovi obblighi informativi derivanti dall’entrata nella categoria degli EIP, va chiarito che una lettura in tal senso dell’intervento della Commissione eccederebbe le finalità di contrasto a rischi di “familiarità” sottese alla norma in questione, che lo hanno ispirato.

Appare in proposito invece pienamente conforme alla suddetta “ratio”, che in situazioni del genere possa procedersi (sulla base di una libera determinazione delle due parti contraenti, revisore ed emittente), anziché al conferimento di un nuovo incarico, ad una trasformazione del rapporto in essere da un incarico ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 ad un incarico ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto, prolungandone conseguentemente la durata da triennale a novennale e spostando l’applicabilità della disciplina del “cooling off”, di cui al primo comma dell’art. 17, alla scadenza dell’incarico così trasformato.

**2.3.** L’orientamento assunto dalla Consob con la Comunicazione del marzo 2014 si fondava, fra l’altro, su un quadro comunitario in cui vi era la sola regola della c.d. “partner rotation” (art. 42, comma 2 della Direttiva n.2006/43/CE) generalmente applicata in Europa tenendo conto ai fini del calcolo degli anni di continuità anche del periodo in cui l’ente non era EIP.

La sopravvenuta pubblicazione del citato Regolamento Comunitario rappresenta un elemento di novità di cui si ritiene di dover tenere conto. Nel nuovo quadro normativo definito dal Regolamento comunitario è, infatti, inserita per la prima volta anche una norma sulla rotazione obbligatoria della società di revisione,

nonché del revisore legale, che presenta, in ordine al tema del “primo anno di riferimento”, alcuni problemi interpretativi analoghi a quelli che presenta la norma nazionale di cui all’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010.

Considerando che la disciplina comunitaria è già in vigore, benchè la sua applicazione venga posposta al 17.06.2016, i chiarimenti interpretativi che verranno forniti in sede comunitaria sia sulla norma prescrittiva di cui all’art.17, sia sul regime transitorio di cui all’art.41 del nuovo Regolamento potrebbero riverberarsi, alla luce dei principi interpretativi affermati sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sull’interpretazione della norma nazionale attualmente vigente.

Pertanto, in attesa di tali chiarimenti, e purché gli stessi intervengano entro la data di inizio dell’applicazione del Regolamento comunitario, non verranno assunte decisioni in merito, che possano determinare una disparità di trattamento per le sole società operanti in Italia.

Nel frattempo, a prescindere da quale sia la soluzione interpretativa più corretta, si raccomanda l’adozione di specifiche iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed emittente, da rendere note all’Autorità a cura del revisore, in ogni caso in cui il rapporto tra revisore ed Ente di Interesse Pubblico faccia seguito senza soluzione di continuità ad incarichi svolti nel periodo in cui l’Ente non era EIP.

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Vegas*